

Schema di Decreto del Ministro dell'interno recante definizione dell'ordinamento e delle competenze dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato.

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO l'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater della legge 31 marzo 2000, n. 78 che, nel prevedere l'istituzione dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione del relativo ordinamento e delle relative competenze;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTI in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4., e l'articolo 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, secondo cui gli ispettorati, gli uffici speciali di pubblica sicurezza e gli altri uffici con compiti di sicurezza e collegamento sono privi di competenza territoriale ed operano alle dirette dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 11 settembre 2002, concernente l'individuazione dei posti di funzione riservati ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti della Polizia di Stato assegnati alle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- RITENUTA la necessità di definire l'ordinamento e le competenze dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato;
- INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del personale;

DECRETA

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce l'ordinamento, le competenze e le linee di dipendenza dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 31 marzo 2000, n. 78 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "Dipartimento", il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
 - b) "Ispettorato scuole", l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della legge 31 marzo 2000, n. 78 del decreto-legge n. 53 del 2019;

- c) "Scuole della Polizia di Stato", gli istituti, delle scuole e dei centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato ad esclusione delle Scuole previste dagli articoli 22 e 58 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Art. 2

Compiti e linee di dipendenza dell'Ispettorato Scuole

1. L'Ispettorato Scuole assicura le attività di coordinamento e di controllo delle Scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di indirizzo adottate dal Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato conformemente alle direttive impartite dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
2. Nei confronti del "Centro nautico e sommozzatori" e del "Centro addestramento e standardizzazione al volo" della Polizia di Stato, l'Ispettorato Scuole esercita le predette funzioni di direzione e controllo limitatamente alle attività di natura formativa ed addestrativa svolte dai medesimi Centri.
3. All'Ispettorato, da cui dipendono le Scuole della Polizia di Stato, è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, al quale il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza può delegare l'esercizio di compiti e di funzioni afferenti alle attività di direzione delle Scuole della Polizia di Stato.
4. L'Ispettorato delle Scuole mantiene i rapporti con:
 - a) la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, fermo restando il rapporto diretto tra quest'ultima e le Scuole per gli aspetti amministrativo-contabili relativi alle attività di propria competenza;
 - b) le altre Direzioni centrali ed Uffici equiparati del Dipartimento, per gli aspetti di specifica competenza.

Art. 3

(Articolazione dell'Ispettorato Scuole)

1. In relazione ai compiti di cui al comma 1, l'Ispettorato è articolato in:
 - a) Ufficio affari generali;
 - b) Servizio Scuole e corsi;
 - c) Servizio ricerca e didattica.
2. L'Ufficio Affari generali assicura il coordinamento interno; cura gli affari generali; garantisce il raccordo con la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; cura i rapporti con le altre articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza; cura, per la parte di competenza, le relazioni esterne e il cerimoniale, in raccordo con l'Ufficio Relazioni esterne e cerimoniale della Segreteria del Dipartimento; cura la gestione delle risorse umane dell'Ispettorato; cura le relazioni con le organizzazioni sindacali per le questioni attinenti alle funzioni affidate all'Ispettorato e, più in generale, al comparto formativo; cura la gestione delle risorse strumentali dell'Ispettorato; assicura la gestione dell'archivio, del protocollo e della segreteria di sicurezza; svolge la funzione di referente per il sindacato ispettivo parlamentare e cura la gestione del contenzioso; garantisce la funzionalità del sistema informatico e telematico; svolge attività di supervisione e coordinamento interno sugli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; cura la gestione delle dotazioni logistiche dell'Ispettorato; cura gli aspetti relativi agli adempimenti connessi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. All'Ufficio affari generali è preposto un Primo Dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
4. Il Servizio Scuole e corsi è articolato in:
 - a) Ufficio coordinamento e *audit*: cura la trattazione delle questioni concernenti l'ordinamento del personale in formazione, nonché quello in servizio presso le Scuole della Polizia di

Stato, in raccordo con le competenti articolazioni della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; sovrintende all'attività delle predette Scuole, con particolare riferimento al loro funzionamento; assicura, ai competenti uffici dipartimentali, la necessaria collaborazione, per gli aspetti di precipua competenza, ai procedimenti amministrativi per la gestione logistica di ogni questione attinente al settore della formazione; emana le direttive per l'omogeneo sviluppo, metodologico e contenutistico, dei percorsi formativi sotto ogni profilo; svolge attività di impulso, raccordo e coordinamento operativo delle dipendenti Scuole della Polizia di Stato; cura gli atti relativi alle missioni dei docenti e degli istruttori, nonché alla frequenza di corsi da parte del personale delle predette Scuole; assicura attività di costante monitoraggio, verifica e riscontro delle procedure e delle prassi delle Scuole, anche al fine di perseguire l'obiettivo della mappatura dei processi in vista della loro standardizzazione e del loro miglioramento continuo; svolge le attività relative al controllo di gestione e di qualità; provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione; verifica l'aderenza ai piani e ai programmi di studio delle attività didattiche, delle attività di *tutoring*, di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale; svolge attività di riscontro sulla correttezza delle metodologie di valutazione, anche attitudinale, degli allievi e dei frequentatori dei corsi; adotta ogni azione di controllo ritenuta necessaria per il miglioramento delle procedure e delle prassi delle Scuole; verifica le attività delle Scuole, finalizzate all'aggiornamento professionale del personale dipendente;

- b) Ufficio corsi di primo livello: cura la pianificazione, la programmazione e la gestione dei corsi di formazione di base e dei corsi di progressione in carriera per le esigenze della Polizia di Stato; a tal fine, mantiene costanti rapporti con il Servizio concorsi, con le competenti articolazioni della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; segue e verifica la corretta e puntuale amministrazione degli allievi e dei frequentatori dei corsi da parte delle Scuole; cura l'attività provvedimentale relativa ai corsi di competenza; cura l'organizzazione e l'armonizzazione delle prove d'esame dei corsi; si relaziona con la Direzione centrale di sanità per i necessari aspetti di prevenzione e assistenza sanitaria e promozione della salute psicosociale degli allievi e dei frequentatori; collabora con il Centro psico-tecnico della Polizia di Stato per il costante aggiornamento delle metodiche di selezione.
 - c) Ufficio corsi di secondo livello: cura la pianificazione, la programmazione e la gestione dei percorsi formativi specialistici, nonché dei seminari di approfondimento e aggiornamento per le esigenze della Polizia di Stato ovvero del Dipartimento della pubblica sicurezza; a tal fine, mantiene costanti rapporti con le competenti articolazioni della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; tiene, altresì, per i corsi di competenza, i rapporti con le articolazioni dipartimentali e con le altre amministrazioni civili e militari, anche a livello internazionale; segue e verifica la corretta e puntuale amministrazione dei frequentatori dei corsi da parte delle Scuole della Polizia di Stato; cura l'attività provvedimentale relativa ai corsi di competenza; cura l'organizzazione e l'armonizzazione delle prove d'esame dei corsi; si relaziona con la Direzione centrale di sanità per i necessari aspetti di prevenzione e assistenza sanitaria e promozione della salute psicosociale degli allievi e dei frequentatori; collabora con il Centro psico-tecnico della Polizia di Stato per il costante aggiornamento delle metodiche di selezione speciale.
5. Al Servizio Scuole e corsi è preposto un Dirigente Superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e a ciascuno degli Uffici in cui esso si articola è preposto un Primo Dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
6. Il Servizio ricerca e didattica è articolato in:
- a) Ufficio ricerca e innovazione: svolge attività di ricerca, studio e innovazione per le esigenze della Polizia di Stato, onde sviluppare e costantemente aggiornare, ai livelli più alti, i

programmi e le metodologie di formazione; cura le attività di elaborazione di protocolli e convenzioni con enti pubblici e privati, compresi quelli finalizzati al conseguimento di titoli, crediti formativi universitari, brevetti e abilitazioni; fornisce supporto alle Scuole della Polizia di Stato per la stesura di protocolli e convenzioni da avviare a livello locale, che infine valida; cura la predisposizione di corsi sperimentali, nonché i rapporti di collaborazione nel settore formativo con le altre Forze di polizia e con le altre amministrazioni civili e militari, anche a livello internazionale; promuove la collaborazione e la partecipazione alle iniziative formative in ambito unionale e internazionale e, a tal fine, partecipa ai tavoli interdirezionali e interministeriali; gestisce o partecipa, con esclusione degli aspetti economici, finanziari e contabili, a progetti, anche europei e internazionali, finalizzati all'implementazione della formazione; elabora le proposte per la programmazione dell'aggiornamento e addestramento professionale del personale della Polizia di Stato e cura gli adempimenti istruttori per la predisposizione della pertinente circolare annuale; assicura, per i profili di competenza, supporto per l'addestramento del personale della Polizia di Stato, ferme restando le competenze, per i profili tecnico-logistici e amministrativo-contabili, rispettivamente della Direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e della Direzione centrale per i servizi di ragioneria; cura il monitoraggio e l'analisi statistica dell'aggiornamento e addestramento professionale del personale della Polizia di Stato, anche al fine di disporre degli elementi utili per il costante innalzamento degli *standard*.

- b) Ufficio studi e programmi: attua i risultati delle attività di ricerca, studio e innovazione, predisponendo i programmi di insegnamento conseguenti; cura a fini didattici l'attuazione dei protocolli e delle convenzioni; predispone, in base all'analisi del fabbisogno formativo acquisito dal Servizio Scuole e corsi, i piani di studio e di addestramento; elabora i programmi di insegnamento a favore delle Forze di polizia estere, in stretto raccordo con le articolazioni centrali competenti; cura la predisposizione dei sussidi didattici tradizionali e l'implementazione della formazione in modalità *e-learning*, anche per le esigenze della formazione permanente e integrata; a tal fine, si avvale della collaborazione assicurata da personale appartenente alla Polizia di Stato, particolarmente qualificato per le esigenze contenutistiche e info-telematiche e, se necessario, di docenti anche estranei all'amministrazione della pubblica sicurezza; individua i sussidi didattici da approvvigionare; valuta ed esprime il proprio parere sulle proposte, avanzate dai Direttori delle Scuole in ordine al conferimento degli incarichi di insegnamento; cura la tenuta degli elenchi dei docenti; espleta attività di approfondimento delle tematiche giuridiche di competenza dell'Ispettorato, anche ai fini della predisposizione di pareri e risposte a quesiti.
7. Al Servizio ricerca e didattica è preposto un Dirigente Superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e a ciascuno degli Uffici è preposto un Primo Dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 4

(Norme finali e transitorie)

1. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti ed è attuato, secondo un piano adottato, con proprio decreto, dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, sulla proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza che stabilisce la data in cui l'Ispettorato Scuole diventa operativo.
2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce la data entro la quale l'Ispettorato Scuole diventa definitivamente operativo entro e non oltre il termine stabilito dall'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78.

3. Al fine di garantire il rispetto dei limiti delle dotazioni organiche stabilite dalle Tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a decorrere dalla data in cui l'Ispettorato Scuole diventa definitivamente operativo e fino all'adozione dei decreti ministeriali di rideterminazione dei posti di funzione dei Dirigenti Superiori e dei Primi Dirigenti delle carriere dei funzionari che espletano funzioni di polizia, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato, sono resi indisponibili:
 - a) due posti di funzione di Dirigente Superiore della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, assegnati alla Direzione centrale per gli istituti di istruzione del Dipartimento;
 - b) sei posti di funzione della qualifica di Primo Dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, indicati nella Tabella A, allegata al presente decreto, assegnati dal decreto ministeriale 11 settembre 2002 agli uffici, istituti e reparti centrali o periferici della Polizia di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.
4. Fino alla data di definitiva operatività dell'Ispettorato Scuole, le funzioni di coordinamento e di controllo delle Scuole della Polizia di Stato continuano ad essere esercitate dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

Art. 5

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

**Posti di funzione della qualifica di Primo Dirigente della carriera
dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia resi indisponibili**

Numero	Ufficio	Posto di funzione reso indisponibile
1	Questura di Pordenone	Dirigente Divisione Anticrimine
2	Questura di Ravenna	Dirigente Divisione P.A.S.I.
3	Questura di Savona	Dirigente Divisione Anticrimine
4	Questura di Sondrio	Dirigente Divisione P.A.S.I.
5	Questura di Teramo	Dirigente Divisione P.A.S.I.
6	Questura di Verbania	Dirigente Divisione Anticrimine



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Schema di Decreto del Ministro dell'interno, concernente l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

Relazione illustrativa

Il presente decreto ministeriale è adottato in attuazione dell'art. 6, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, della legge 31 marzo 2000, n. 78, introdotto dall'art. 10-ter del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

La disposizione sancisce, infatti, l'istituzione dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato (nel prosieguo solo "Ispettorato Scuole"), al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione, venendosi a collocare nel solco di un altro provvedimento che, nel momento in cui si scrive, è ancora in corso di pubblicazione.

Ci si riferisce al D.P.C.M. recante il regolamento che - in applicazione di quanto previsto dall'art. 4-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 - stabilisce la nuova organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

L'art. 4, comma 5, del predetto regolamento sancisce la soppressione, oltreché dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale, anche della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al fine di dare attuazione alla riduzione del numero dei posti di funzione di Prefetto prevista dall'art. 2 del D.L. n. 95/2012.

Nel contempo, la norma si preoccupa di individuare le Articolazioni che, nell'ambito del predetto Dipartimento, sono chiamate ad ereditare le funzioni sin qui espletate dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, precisando che una parte (quelle di natura amministrativo-contabile) sono ereditate dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, mentre il restante "blocco" di funzioni transita alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, nuova denominazione che dovrà essere assunta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane al termine del processo di attuazione di riorganizzazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2018, n. 112.

Completando questo disegno, il ricordato art. 6, comma 2-bis, della legge n. 78/2000, stabilisce che le competenti articolazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (nel prosieguo solo "il Dipartimento") assicurano le funzioni di raccordo e di mantenimento dell'unità di azione degli Istituti di Istruzione, delle Scuole e degli altri centri di addestramento e formazione della Polizia di Stato (salve le eccezioni di cui si dirà a breve), attraverso il neo-istituito Ispettorato Scuole.

La norma fissa anche i principi-cardine sulla base dei quali dovrà avvenire la costituzione del predetto Ispettorato.

In sostanza, viene previsto che tale articolazione sarà diretta da un Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza e che la sua costituzione dovrà avvenire nel rispetto del numero massimo degli uffici di livello dirigenziale non generale previsti dal regolamento di cui al ricordato DPCM che - come si legge nella relazione tecnico-finanziaria - è stabilito in 261 articolazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il cennato art. 6, comma 2-bis, prevede altresì che dall'Ispettorato Scuole dipendono gli Istituti di Istruzione, le Scuole e i centri di addestramento e formazione ad eccezione della Scuola di Perfezionamento delle Forze di polizia e della Scuola Superiore di Polizia, le quali continuano a dipendere, pertanto, direttamente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, giusta quanto stabilito dagli artt. 22 della legge n. 121/1981 e dall'art. 67 del D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 e dai discendenti regolamenti di organizzazione.

Il comma 2-ter del medesimo art. 6 prevede, inoltre, che l'ordinamento e i compiti dell'Ispettorato siano definiti con un apposito decreto del Ministro dell'Interno.

Il presente provvedimento dà attuazione a questa specifica previsione, tenendo conto a tal fine dei precisi criteri dettati dal D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 che disciplina l'organizzazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Tale regolamento stabilisce, infatti, che gli Ispettorati costituiscono articolazioni periferiche, prive di competenza territoriale che sono, pertanto, "esterni" al Dipartimento, da cui vengono a dipendere per lo svolgimento di taluni compiti speciali (artt. 2, comma 1, lett. a), n. 4 e 5 del D.P.R. n. 208/2001).

Ciò posto nelle vie generali, appare possibile entrare nel merito del presente provvedimento, evidenziando che esso si compone di cinque articoli.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, individuandolo nella disciplina dell'ordinamento, delle competenze e delle linee di dipendenza dell'Ispettorato Scuole (comma 1). La disposizione, inoltre, reca anche norme di carattere definitorio, finalizzate eminentemente a fluidificare le scelte lessicali contenute nelle previsioni dettate dai successivi articoli.

L'art. 2 declina nel dettaglio i compiti demandati all'Ispettorato scuole e le connesse linee di dipendenza tra il Dipartimento e il medesimo Ispettorato e tra quest'ultimo e le componenti del "comparto scuole".

Viene, innanzitutto, stabilito che l'Ispettorato è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento e controllo del "comparto Scuole". Nell'assolvimento di tali compiti l'Ispettorato si muove secondo le linee di indirizzo stabilite dal Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato in conformità alle direttive impartite dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. In tal modo, la previsione raccorda le norme dettate dall'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 78/2000 con l'art. 4, comma 5, del regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'interno, il quale stabilisce che i principi di competenza della sopprimenda Direzione centrale per gli istituti di istruzione transitino in capo alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

La disposizione prosegue chiarendo i poteri dell'Ispettorato Scuole e del suo Direttore. Viene chiarito a questo proposito che, nei confronti del Centro nautico e sommozzatori e del Centro addestramento e standardizzazione volo l'Ispettorato esercita le proprie funzioni di direzione e controllo limitatamente al segmento di attività di addestramento e formazione espletate dai medesimi Centri nei settori di rispettiva competenza (comma 2).

Inoltre, viene precisato che il Capo della Polizia può delegare al Direttore dell'Ispettorato Scuole l'esercizio di funzioni e compiti di propria pertinenza afferenti alla direzione del comparto "Scuole" della Polizia di Stato (comma 3).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Infine, viene anche precisato come – a parte il rapporto di dipendenza diretta dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – l'Ispettorato sia legittimato a relazionarsi con la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, la quale provvede anche alla gestione dei capitoli di spesa del “comparto Scuole”, nonché le altre articolazioni del Dipartimento per la trattazione degli aspetti di specifica competenza.

L'art. 3 disciplina l'organizzazione dell'Ispettorato, stabilendo che esso si articola in un Ufficio affari generali e in due Servizi: il Servizio Scuole e corsi e il Servizio ricerca e didattica (commi).

In particolare, all'Ufficio affari generali, cui è preposto un Primo Dirigente della Polizia di Stato del ruolo “ordinario”, è affidato lo svolgimento dell'intero spettro dei compiti rientranti nella nozione degli affari generali dell'Ispettorato (commi 2 e 3).

I due Servizi sono, invece, le strutture “operative” dell'Ispettorato.

Più in dettaglio, il Servizio Scuole e corsi (commi 4 e 5), diretto da un Dirigente Superiore della Polizia di Stato del ruolo “ordinario”, viene ad essere sotto-articolato in tre Uffici, ciascuno dei quali è diretto da un Primo Dirigente (commi 4 e 5).

Si tratta più nello specifico:

- dell'Ufficio coordinamento e *audit*, cui sono demandati compiti in materia di sovrintendenza delle Scuole, Istituti e centri di formazione e addestramento, anche per quanto concerne il monitoraggio dei contenuti delle iniziative didattiche e delle prassi seguite da ognuna delle predette strutture;
- dell'Ufficio corsi di primo livello, cui sono demandati compiti in materia di programmazione, pianificazione e gestione dei corsi di formazione di base e dei corsi di progressione in carriera, nonché di organizzazione e armonizzazione delle prove d'esame dei predetti corsi;
- dell'Ufficio corsi di secondo livello, cui sono attribuiti compiti in tema di programmazione, pianificazione e gestione dei percorsi formativi specialistici, nonché dei seminari di approfondimento e aggiornamento per le esigenze della Polizia di Stato ovvero del Dipartimento. Tali compiti comprendono pure l'organizzazione e l'armonizzazione delle prove d'esame, nonché l'amministrazione dei frequentatori dei predetti corsi.

Il Servizio ricerca e didattica, anch'esso diretto da un Dirigente Superiore della Polizia di Stato del ruolo “ordinario”, si articola, invece, in due Uffici, a ciascuno dei quali è preposto un Primo Dirigente del ruolo “ordinario” della Polizia di Stato.

Più nello specifico:

- all'Ufficio ricerca e innovazione sono demandate le attività di ricerca, studio, innovazione e proposta finalizzate ad aggiornare ai più alti livelli i corsi di formazione e addestramento, all'elaborazione di atti di intesa collaborativa con *stakeholder* pubblici e privati, alla predisposizione di iniziative formative a carattere sperimentale. Per queste finalità l'ufficio è chiamato a sviluppare anche collaborazioni in ambito unionale e internazionale;
- all'Ufficio studi e programmi sono affidate le attività preordinate alla predisposizione dei programmi di insegnamento conseguenti alle predette attività di studio e ricerca, all'attuazione delle intese collaborative stipulate, alla predisposizione dei piani di studio e addestramento, all'elaborazione di programmi di insegnamento in favore di Forze di polizia straniera, nonché all'individuazione dei sussidi didattici da approvvigionare.

L'art. 4 reca le norme finali e transitorie.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Più in dettaglio, il comma 1 regola il meccanismo di entrata in vigore del presente decreto, al fine di allinearli ai tempi della riorganizzazione del Ministero dell'interno, dettata dal cennato regolamento in corso di pubblicazione.

L'obiettivo perseguito dalla norma è quello di far sì che la manovra di riassetto del Dipartimento e l'operatività dell'Ispettorato Scuole entrino in vigore simultaneamente, in modo da garantire l'assoluta continuità nell'esercizio delle funzioni ed evitare soluzioni che possano rivelarsi non compatibili con le vigenti disposizioni in materia di dotazione organica

In questo senso, la disposizione prevede che il provvedimento entri in vigore dopo una *vacatio legis* di trenta giorni, ma che esso venga attuato secondo principi di gradualità stabiliti da un apposito piano, approvato dal Ministro dell'Interno, nella sua veste di Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza.

Il piano deve indicare la data a decorrere dalla quale l'Ispettorato Scuole diventerà operativo; fino ad allora, infatti, le funzioni di coordinamento e controllo del "comparto Scuole" continueranno ad essere svolte dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione (comma 4).

Tale data deve essere comunque fissata entro e non oltre il termine fissato per la completa attuazione del processo di riassetto degli uffici di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, stabilito dall'art. 10, comma 2, del regolamento di riorganizzazione in corso di pubblicazione (comma 2).

La misura di garanzia del rispetto delle vigenti dotazioni organiche è racchiusa nel comma 3, il quale stabilisce che a decorrere dalla data di piena operatività dell'Ispettorato Scuole e fino alla revisione del D.M. 11 settembre 2002 di individuazione dei posti di funzione dei Primi Dirigenti e dei Dirigenti Superiori della Polizia di Stato, sono resi indisponibili:

- i due posti di funzione di Dirigente Superiore del ruolo "ordinario" della Polizia di Stato che sono titolari di uffici della Direzione centrale per gli istituti di istruzione, giusta quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 16 ottobre 1984;
- sei posti di Primo Dirigente della Polizia di Stato del ruolo "ordinario", analiticamente individuati nella Tabella A acclusa al decreto ministeriale, previsti nell'ambito delle Questure.

Il meccanismo descritto garantisce che non vi siano duplicazioni di impieghi e che quindi le posizioni dirigenziali dell'Ispettorato non determinino nessuna lievitazione rispetto al livello delle dotazioni organiche previste.

L'art. 5 reca la clausola di neutralità finanziaria.